



COMUNE DI MEDE

Provincia di Pavia

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022 – 2024

*(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, in
legge 6 agosto 2021, n. 113)*

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. del

Indice

Premessa
Piano Integrato di attività e Organizzazione 2022-2024

PREMESSA

L'articolo 6, del decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto a partire dal 2022, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvare il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (di seguito PIAO).

L'art. 6 del decreto, al comma 2, oltre a stabilire che il Piano ha durata triennale e che viene aggiornato annualmente, ne illustra i contenuti obbligatori.

Rispetto ai documenti attualmente previsti dalla disciplina normativa e regolamentare di riferimento degli enti locali, il PIAO assorbe i contenuti dei seguenti atti:

- a) Piano degli obiettivi - Piano della Performance
- b) Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT)
- c) Piano Triennale del fabbisogno di personale
- d) Piano della Formazione
- e) Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA)
- f) Piano delle Azioni Positive;
- g) Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali.

Il PIAO è, in ultima analisi, una misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Le finalità del PIAO sono nello specifico:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 n. 132, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data.

Ai sensi dell'art 8 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio di previsione, il termine per l'approvazione del PIAO, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione del bilancio.

L'art 8, comma 3, del citato DM prevede comunque che, in sede di prima applicazione, il termine per l'approvazione del PIAO è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione.

Per gli enti locali il termine di approvazione del bilancio è stato posticipato al 31/8/2022 dal DM 28/7/2022. Da tale data, secondo l'interpretazione ad oggi prevalente, inizia pertanto a

decorrere il termine di 120 giorni fissato dal richiamato art 8, comma 3, del DM per l'approvazione del PIAO 2022-2024.

L'art. 11 del DM sancisce che il PIAO sia approvato dalla Giunta, mentre per le altre amministrazioni la norma dispone che sia approvato dagli organi di indirizzo politico e, per le amministrazioni che ne sono sprovviste, dagli organi di vertice.

Il piano copre un arco temporale di tre anni, ma dovrà essere aggiornato annualmente (art. 6, comma 2, DL 80/2021).

Le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art.6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30.06.2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione limitatamente all'art.4, comma 1, lettere a), b), e c), n.2.

Il Comune di Mede, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi dell'art 6 del DL 80/2021, ha adottato molti dei documenti programmatici sopra elencati entro le rispettive scadenze definite dalle normative di settore.

Pertanto, il presente PIAO nella trattazione dei contenuti riferiti ai documenti di cui sopra, opera un espresso rinvio ai relativi ai Piani già approvati.

Per il 2022 il documento ha necessariamente un carattere sperimentale: nel corso del corrente anno proseguirà il percorso di integrazione in vista dell'adozione del PIAO 2023-2025.

Piano Integrato di attività e Organizzazione 2022-2024

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	
<p>Comune di MEDE</p> <p>Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 37</p> <p>Cod.Fisc. - Part. IVA 00453550188</p> <p>Sindaco: Giorgio Guardamagna</p> <p>Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: n. 31</p> <p>Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 6274</p> <p>Telefono: 0384 822201</p> <p>Sito internet: https://www.comune.mede.pv.it/</p> <p>PEC: comunedimede@pec.it</p>	
SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	
Sottosezione di programmazione Valore pubblico	<p>L'Ente ha approvato il documento Unico di Programmazione 2022-2024, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31.03.2022. Secondo il piano-tipo gli enti con meno di 50 dipendenti non sono tenuti alla compilazione della presente sottosezione.</p>
Sottosezione di programmazione Performance	<p>L'Ente ha approvato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Piano della Performance 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 14.04.2022 modificato con deliberazione n. 136 del 31.10.2022 - il Piano delle azioni positive 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 07.02.2022 <p>Secondo il piano-tipo gli enti con meno di 50 dipendenti non sono tenuti alla compilazione della presente sottosezione.</p>
Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza	<p>L'Ente ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 14.04.2022</p>

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa	La struttura organizzativa del Comune di Mede è stabilita con deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 27.06.2022.
Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile	<p>Il lavoro agile è attualmente disciplinato dagli articoli 63 e ss. del CCNL per il triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16 novembre 2022.</p> <p>L'art 63 del CCNL, in particolare, dispone che il lavoro agile è disciplinato da ciascun ente con proprio Regolamento e accordo tra le parti.</p> <p>Lo stesso art 63 al comma 1 nonché l'art 5, comma 3, lett. l) del CCNL dispongono inoltre che sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui al medesimo CCNL: i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile, i criteri generali per l'individuazione dei processi e delle attività di lavoro agile nonché i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile.</p> <p>L'art 64 comma 3 del richiamato CCNL precisa che sono esclusi dal lavoro agile i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.</p> <p>Alla luce della disposizione sopramenzionata e ferma restando la necessità dell'adozione di un'apposita disciplina regolamentare da parte dell'Ente, possono senz'altro ritenersi non suscettibili di svolgimento in modalità di lavoro agile le prestazioni del seguente personale:</p> <ul style="list-style-type: none">- Agenti di Polizia Locale- Personale operaio- Messi comunali- Autisti scuolabus <p>Resta inteso tuttavia che anche in relazione al personale sopra menzionato, sono individuabili risorse o profili le cui attività prevalenti sono suscettibili di svolgimento in modalità di lavoro agile.</p> <p>Del pari, anche in relazione alle prestazioni in astratto suscettibili di svolgimento in modalità agile, possono sussistere risorse o profili la cui attività prevalente può in concreto risultare non compatibile con il lavoro agile.</p> <p>Nelle more della regolamentazione del lavoro agile, sulla base dei criteri che dovranno essere stabiliti previo confronto con la parte sindacale, l'istituto del lavoro agile presso il Comune di Mede rimane regolato dalle disposizioni di cui alla normativa vigente ed al CCNL del comparto Funzioni locali.</p>

Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale	Il Comune di Mede ha adottato il Piano triennale del fabbisogno del Personale 2022- 2024 con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 07.03.2022 , modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 20.06.2022 e n. 134 del 24.10.2022
---	---

SEZIONE 4. MONITORAGGIO

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sarà effettuato:

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance";
- secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- su base triennale dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione "Organizzazione e capitale umano", con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance.

Secondo il piano-tipo gli enti con meno di 50 dipendenti non sono tenuti alla compilazione della presente sottosezione.